

LEGGE EUROPEA 2019-2020 (legge 23 dicembre 2021 , n. 238)

Nella Gazzetta ufficiale n. 12 del 17-1-2022 è stata pubblicata la legge n. 238 del 2021 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020", entrata in vigore il 1° febbraio 2022.

L'articolato della suddetta legge europea 2019-2020 consta di 48 articoli, suddivisi in otto capi, che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.

È utile ricordare che la legge europea è – unitamente alla legge di delegazione europea – uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento italiano a quello dell'Unione europea.

Il presente commento è tuttavia limitato alle sole norme di diritto penale e in materia di armi, esplosivi, immigrazione e circolazione stradale.

MODIFICHE AL CODICE PENALE

L'articolo 19 della Legge Europea 2019-2020 ha modificato gli articoli 615-*quater*, 615-*quinquies*, 617, 617-*bis*, 617-*quater*, 617-*quinquies* del codice penale, in tema di criminalità informatica, giusta la direttiva n. 2013/40/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione (pubblicata nella G.U.U.E. 14 agosto 2013 L 218/8).

1) modificazione art. 615-*quater*

Viene esteso il campo d'applicazione dell'art. 615-*quater* - già relativo alle password e ai codici di accesso ai sistemi di informazione – fino a coprire anche le condotte di installazione di apparati o strumenti utili, ad esempio, a commettere il reato di intercettazione illecita, come richiesto dall'art. 7 della Direttiva.

<p>previgente Art. 615-<i>quater</i> c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.)</p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.</p>	<p><i>in vigore dal 01/02/2022</i></p> <p>Art. 615-<i>quater</i> c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici)</p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'art. 617-<i>quater</i>.</p>
---	---

Istituti processuali:

Non sono consentiti arresto in flagranza e fermo di indiziato né misure cautelari personali coercitive;

Si procede d'ufficio; competente il Tribunale in composizione monocratica.

2) modificazione art. 615-quinquies

Il comma 2 ha modificato l'art. 615-quinquies che punisce la diffusione dei c.d. virus informatici, ossia di programmi che diffusi nei computer danneggiano irrimediabilmente i programmi residenti, i dati immagazzinati e i sistemi operativi. Anche in questo caso la novella è finalizzata a estendere il campo d'applicazione della norma incriminatrice per ricomprendervi le ipotesi di installazione abusiva di un apparecchio informatico.

<p>previgente art. 615-quinquies (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.)</p> <p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.</p>	<p>in vigore dal 01/02/2022 Art. 615-quinquies c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)</p> <p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.</p>
--	--

Istituti processuali:

Non sono consentiti arresto in flagranza e fermo di indiziato né misure cautelari personali coercitive;

Si procede d'ufficio; competente il Tribunale in composizione monocratica.

3) modificazione art. 617 c.p.

Il comma 3 dell'art. 19 della legge in esame ha inasprito il regime sanzionatorio delle fattispecie previste dai tre commi dell'articolo 617. Nel primo comma la reclusione **da sei mesi a quattro anni** è stata portata **da un anno e sei mesi a cinque anni** (sul piano procedurale ciò consente ora l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere). Nel terzo comma relativo alla circostanza aggravante la reclusione **da uno a cinque anni** è stata portata **da tre a otto anni**. (Anche in questo caso la novella ha importanti conseguenze sul procedimento. È ora consentito per la fattispecie aggravata il fermo di indiziato di delitto). In particolare, l'aumento della pena comminata per la condotta di cui al terzo comma assolve il compito di attuare l'art. 12 della direttiva che impone agli Stati membri di affermare la propria giurisdizione quando i delitti di criminalità informatica sono commessi da un proprio cittadino. In base all'art. 9 del codice penale, infatti, il delitto comune commesso all'estero dal cittadino è punito secondo la legge italiana quando, per quel delitto, sia prevista almeno la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni. Di conseguenza viene aumentata anche la cornice edittale della fattispecie base.

<p style="text-align: center;">Art. 617 c.p.</p> <p style="text-align: center;">Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.</p> <p>Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni .</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.</p>
--

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione **da tre a otto anni** se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Istituti processuali:

Arresto: facoltativo in flagranza

Fermo di indiziato: comma 1° e 2° non consentito; comma 3° consentito

misure cautelari personali coercitive: consentite (compresa la custodia in carcere);

Autorità giudiziaria competente: Tribunale in composizione monocratica.

4) **modificazione art. 617-bis c.p.**

Viene completamente sostituito il primo comma con la fattispecie base che punisce l'installazione di apparati o strumenti oggettivamente idonei a intercettare o impedire le conversazioni o comunicazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, diverse dal soggetto agente. Senza intervenire sulla cornice edittale è stata specificata la finalità della condotta, ad esempio aggiungendo l'ipotesi di interruzione delle comunicazioni, ed esteso il campo d'applicazione ricomprendendovi anche la detenzione di apparecchiature atte a intercettare. Di conseguenza anche la rubrica è stata sostituita.

<p>previgente art. 617-bis</p> <p>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.</p> <p>Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</p>	<p>in vigore dal 01/02/2022</p> <p>Art. 617-bis c.p.</p> <p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.</p> <p>Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</p>
---	---

Istituti processuali:

Arresto: facoltativo in flagranza ; Fermo di indiziato di delitto: non consentito.

Custodia cautelare in carcere: non consentita ; Altre misure cautelari personali coercitive: consentite.

Procedibilità: d'ufficio; Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico

5) modificazione art. 617-quater c.p.

Il comma 5 dell'articolo 19 ha modificato i commi primo e quarto dell'art. 617-quater (aggiunto nel codice penale dall'art. 6 della legge n. 547 del 1993) aumentando le pene detentive ivi previste. Al primo comma, la reclusione **da sei mesi a quattro anni** è ora **da un anno e sei mesi a cinque anni**; al quarto comma, alinea, la reclusione **da uno a cinque anni** è stata portata **da tre a otto anni**.

Valgono le stesse considerazioni svolte per l'art. 617.

Art. 617-quater c.p.

(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione **da un anno e sei mesi a cinque anni**.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione **da tre a otto anni** se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Istituti processuali:

Arresto in flagranza: facoltativo ; Fermo di indiziato: 1° e 2° comma non consentito; 4° comma consentito

Misure cautelari personali coercitive: consentite (compresa la custodia in carcere);

Autorità giudiziaria competente:: Tribunale in composizione monocratica.

Procedibilità: : 1° e 2° comma a querela della P.O. dal reato; 4° comma d'ufficio.

6) modificazione art. 617-quinquies c.p.

Infine, il comma 6 modifica l'articolo 617-quinquies del codice penale in tema di installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. La rubrica è stata sostituita e il primo comma modificato. Anche questa fattispecie è stata ampliata, ricomprendendovi la detenzione e la diffusione di strumenti atti a intercettare, per dare completa attuazione all'art. 7 della Direttiva. La pena comminata è rimasta invariata.

<p>previgente art. 617-quinquies</p> <p>Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p>	<p>in vigore dal 01/02/2022</p> <p>617-quinquies c.p.</p> <p>(Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra</p>
---	--

<p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-<i>quater</i>.</p>	<p>più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-<i>quater</i>.</p>
--	---

Istituti processuali:

Arresto: facoltativo in flagranza. Fermo di indiziato di delitto: non consentito.

Custodia cautelare in carcere: non consentita; Altre misure cautelari personali coercitive: consentite.

Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico ; Procedibilità: d'ufficio

L'articolo 20 della legge europea in esame in attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, è intervenuto sui seguenti articoli del codice penale:

- **600-*quater*** (Detenzione di materiale pornografico),
- **602-*ter*** (Circostanze aggravanti limitatamente ai reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1. e 600-*quinq*ues c.p.),
- **609-*ter*** (Circostanze aggravanti per il delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis)
- **609-*quater*** (Atti sessuali con minorenne).

a) art. 600-*quater*

È stato aggiunto, in fine, un capoverso (ossia terzo comma) all'art. 600-*quater* (che era stato inserito dall'art. 4 legge n. 269/1998 e poi sostituito dall'art. 3 legge n. 38/2006) e di conseguenza sostituita la rubrica.

La novella ha inserito – fuori dei casi di detenzione di materiale pornografico – una nuova fattispecie delittuosa con la quale si punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a mille euro, la condotta di accesso consapevole e ingiustificato a materiale pedopornografico mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione e sembra dunque intesa a punire coloro che guardano immagini di minori online accedendo a siti pedopornografici, ma non ne scaricano il contenuto.

<p>previgente art. 600-<i>quater</i> Detenzione di materiale pornografico</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-<i>ter</i>, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.</p> <p>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p>	<p>in vigore dal 01/02/2022 Art. 600-<i>quater</i> (Detenzione o accesso a materiale pornografico)</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-<i>ter</i>, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.</p> <p>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p> <p>Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.</p>
--	--

Istituti processuali:

Arresto: 1° e 3° comma non consentito; 2° comma facoltativo in flagranza.

Fermo di indiziato di delitto: non consentito.

Custodia cautelare in carcere: non consentita

Altre misure cautelari personali coercitive: consentite 2° comma; per 1° e 3° comma consentito soltanto l'allontanamento dalla casa familiare (282-bis c.p.p.) se il delitto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente.

Giudice competente: 1° e 3° comma Tribunale monocratico; 2° comma Tribunale collegiale

Procedibilità: d'ufficio – Nelle indagini preliminari e nel procedimento di 1° grado è competente il pubblico ministero c/o il Tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il giudice competente

b) art. 602-ter

All'articolo 602-ter, ottavo comma, del codice penale, concernente le circostanze aggravanti (a effetto comune) per i reati previsti dagli articoli 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1. (Pornografia virtuale) e 600-quinquies (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), è stata aggiunta la lettera c-bis che prevede l'ulteriore circostanza consistente nel fatto da cui derivi pericolo di vita per il minore di anni 18. La pena delle fattispecie base è aumentata di un terzo.

Art. 602-ter c.p. (Circostanze aggravanti)

...

[comma 8°] Nei casi previsti dagli articoli 600-bis , 600-ter , 600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies, la pena è aumentata:

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
- c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;

c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

[comma 9°] Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

...

La novella appare volta a recare attuazione a quanto previsto nell'articolo 9, lettera f) della Direttiva il quale prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché sia considerata quale aggravante con riferimento ai reati sessuali su minori (specificamente indicati negli articoli da 3 a 7 della direttiva stessa) la circostanza per la quale «l'autore del reato, deliberatamente o per negligenza, ha messo in pericolo la vita del minore».

c) art. 609-ter

La stessa circostanza aggravante aggiunta all'articolo 602-ter è stata aggiunta anche all'articolo 609-ter, primo comma, con l'aggiunta del numero 5-septies. Anche in questo caso l'integrazione riguarda le circostanze a effetto comune del 1° comma, essendo la pena prevista dal delitto di **violenza sessuale** (art. 609-bis) aumentata di un terzo.

Art. 609 -ter c.p. (Circostanze aggravanti)

La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:

- 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;
- 5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
- 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-*quater*) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
5-*quinquies*) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;

5-*sexies*) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

5-*septies*) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

La pena stabilita dall'articolo 609-*bis* è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-*bis* sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

d) art. 609-*quater*

È stato significativamente modificato l'articolo 609-*quater* c.p. rubricato "**Atti sessuali con minorenne**". Dopo il secondo comma è stato aggiunto un ulteriore capoverso che punisce con la reclusione fino a quattro anni chiunque compie atti sessuali con persona minorenne che però ha compiuto 14 anni (altrimenti si configura la fattispecie più grave di cui al n. 1) del primo comma del medesimo art. 609-*quater*), abusando della fiducia riscossa presso la vittima o abusando dell'autorità o dell'influenza esercitata sulla vittima in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità.

Il terzo comma è stato sostituito da un nuovo capoverso (che ora costituisce il quarto comma) in cui sono elencate cinque circostanze aggravanti che aumentano di un terzo la pena (quindi sono a effetto comune). La prima di queste è identica a quella previgente.

previgente	in vigore dal 01/02/2022
<p style="text-align: center;">Art. 609-<i>quater</i> Atti sessuali con minorenne</p> <p>Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-<i>bis</i> chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza; <p>Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-<i>bis</i>, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.</p>	
<p>La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.</p>	<p>Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>La pena è aumentata:</p> <p>1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene</p>

	<p>in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi; 2) se il reato è commesso da più persone riunite; 3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.</p>
<p>Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.</p> <p>Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.</p> <p>Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.</p>	

Istituti processuali [la pena per la fattispecie base di cui al 1° comma è la reclusione da 6 a 12 anni; quella prevista dall'ultimo comma è da 12 a 24 anni]:

Arresto: obbligatorio in flagranza; ma facoltativo per il nuovo 3° comma.

Fermo di indiziato di delitto: 1° e ultimo comma consentito; 2° e (nuovo) 3° comma non consentito.

Custodia cautelare in carcere: consentita (eccetto nuovo 3° comma)

intercettazioni: consentite (eccetto nuovo 3° comma)

Altre misure cautelari personali: consentite

giudice competente: Tribunale collegiale; eccetto ultimo cpv competente Corte di assise

Procedibilità: d'ufficio

indagini preliminari: termine massimo 2 anni

e) art. 609-quinquies

Al terzo comma dell'articolo 609-quinquies (Corruzione di minore) è stata aggiunta con la lettera c -bis) un'ulteriore aggravante che aumenta la pena fino a un terzo (circostanza a effetto comune), se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

<p>Art. 609-quinquies c.p. (Corruzione di minore)</p>
<p>Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.</p> <p>La pena è aumentata:</p> <p>a) se il reato è commesso da più persone riunite;</p> <p>b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;</p> <p>c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.</p> <p>c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.</p> <p>La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.</p>

Istituti processuali:

Arresto: facoltativo in flagranza.

Fermo di indiziato di delitto: non consentito.

Misure cautelari personali coercitive: consentite (compresa la custodia cautelare in carcere)

giudice competente: Tribunale monocratico

Procedibilità: d'ufficio

indagini preliminari: termine massimo 2 anni

f) art. 609-undecies

È stato aggiunto un capoverso concernente un elenco di circostanze aggravanti a effetto comune all'articolo 609-undecies (**Adescamento di minorenni**) che era stato inserito nel codice penale dalla legge n. 172/2012.

Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni)
<p>Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis , 600-ter e 600-quater , anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, 600-quinquies , 609-bis , 609-quater , 609-quinquies e 609-octies , adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</p> <p>La pena è aumentata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Istituti processuali:

Arresto: non consentito

Fermo di indiziato di delitto: non consentito.

Misure cautelari personali coercitive: non consentite

giudice competente: Tribunale monocratico

Procedibilità: d'ufficio

PRECURSORI DI ESPLOSIVI

L'articolo 13 della legge de qua detta disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi. Il citato regolamento europeo reca un allegato con l'enumerazione delle sostanze (contenenti clorati e perclorati) che non possono essere messe a disposizione, introdotte, detenute o usate dai privati (sia da sole sia in miscele) se non in concentrazione non superiore a valori limiti puntualmente elencati. La novella modifica il decreto legislativo n. 133 del 2009 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme del regolamento CE n. 1907/2006 che pone i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Su tale corpo normativo, relativo alle sostanze chimiche, l'articolo in esame innesta un novero di disposizioni, restrittive e sanzionatorie della circolazione di sostanze suscettibili di prestarsi alla fabbricazione di esplosivi artigianali, perciò definite "precursori di esplosivi".

Il sistema per prevenire la fabbricazione illecita di esplosivi è dunque ulteriormente rafforzato in considerazione dell'evoluzione della minaccia alla pubblica sicurezza causata dal terrorismo e da altre gravi attività criminali.

Nel d.lgs. 14 settembre 2009, n. 133 dopo l'art. 17 è stato inserito un **capo II** rubricato "**Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi**" con gli articoli di nuovo conio dal 17-bis al 17-sexies. Di conseguenza **sono stati abrogati nel codice penale gli articoli 678-bis (detenzione abusiva di precursori di esplosivi) e 679-bis (omissioni in materia di precursori di esplosivi)**, che erano stati inseriti dall'art. 3

(Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti) del decreto-legge n. 7 del 2015 (convertito in legge n. 43/2015), nonché il comma 3 dell'anzidetto art.3 D.L. 7/2015.

Il novello **art. 17-bis (Ambito di applicazione e definizioni)** del d.lgs. 133/2009, ai fini della disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2019/1148, fa rinvio alle *definizioni* di cui all'articolo 3 del regolamento stesso:

- 1) "**sostanza**": (come definita all'art. 3, punto 1, del Reg. (CE) n. 1907/2006) un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;
- 2) "**miscela**": (come definita all'art. 3, punto 2, del Reg. (CE) n. 1907/2006) una soluzione composta di due o più sostanze;
- 3) "**articolo**": (come definito all'art. 3, punto 3, del Reg. (CE) n. 1907/2006) un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica;
- 4) "**messa a disposizione**": qualsiasi fornitura, a pagamento o gratuita;
- 5) "**introduzione**": l'atto di portare una sostanza nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dalla sua destinazione all'interno dell'Unione, a partire da un altro Stato membro o da un paese terzo, nell'ambito di qualsiasi procedura doganale come definita al Reg. (UE) n. 952/2013, compreso il transito;
- 6) "**uso**": (come definito all'art. 3, punto 24, del Reg. (CE) n. 1907/2006) ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore a un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione;
- 7) "**transazione sospetta**": qualsiasi transazione riguardante i precursori di esplosivi disciplinati per la quale esistano fondati motivi di sospettare, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, che la sostanza o la miscela interessata sia destinata alla fabbricazione illecita di esplosivi;
- 8) "**privato**": qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca per fini non legati all'attività commerciale, imprenditoriale o professionale di tale persona;
- 9) "**utilizzatore professionale**": qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico, o gruppo di tali persone o enti, che abbia la necessità dimostrabile di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni per fini legati allo svolgimento della sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale, compresa l'attività agricola, svolta a tempo pieno o parziale e non necessariamente in funzione delle dimensioni della superficie di terra sulla quale è svolta detta attività agricola, purché tali fini non includano la messa a disposizione di tale precursore di esplosivi soggetto a restrizioni a un'altra persona;
- 10) "**operatore economico**": qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico, o gruppo di tali persone o enti che mettono precursori di esplosivi disciplinati a disposizione sul mercato, offline od online, compreso su mercati online;
- 11) "**mercato online**": prestatore di un servizio di intermediazione che consente agli operatori economici, da un lato, e ai privati, agli utilizzatori professionali o ad altri operatori economici, dall'altro, di concludere transazioni riguardanti precursori di esplosivi disciplinati tramite contratti di vendita o di servizi online sul sito web del mercato online o sul sito web di un operatore economico che utilizza servizi informatici erogati dal mercato online;
- 12) "**precursore di esplosivi soggetto a restrizioni**": una sostanza elencata nell'allegato I, in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite stabilito nella colonna 2 della tabella dell'allegato I, ivi compresa una miscela o altra sostanza in cui una sostanza elencata nel suddetto allegato è presente in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite;
- 13) "**precursore di esplosivi disciplinato**": una sostanza elencata nell'allegato I o II, ivi compresa una miscela o altra sostanza in cui è presente una sostanza elencata in tali allegati, escluse le miscele omogenee di più di 5 ingredienti in cui la concentrazione di ciascuna sostanza elencata nell'allegato I o II è inferiore all'1 % p/p;
- 14) "**attività agricola**": la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, ivi comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia di animali per fini agricoli, nonché il mantenimento

della superficie agricola in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 94 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La nuova contravvenzione di cui all'articolo 17-ter

Art. 17-ter d.lgs. 133/2009

(Violazione dei divieti derivanti dall'articolo 5 del regolamento in materia di messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso illeciti di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, **chiunque mette a disposizione di privati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni** è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 1.000 euro.

2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì al **privato che introduce nel territorio dello Stato, detiene o fa uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni.**

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerate precursori di esplosivi soggetti a restrizioni anche le miscele contenenti clorati o perclorati di cui all'allegato I del regolamento, qualora la concentrazione complessiva di dette sostanze nella miscela superi il valore limite di una delle sostanze di cui alla colonna 2 del medesimo allegato.

che sostituisce la contravvenzione di cui all'abrogato art. 678-bis del codice penale:

Art. 678-bis c.p. **[abrogato]**

Detenzione abusiva di precursori di esplosivi

Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 1.000.

I precursori di esplosivi soggetti a restrizioni non possono essere messi a disposizione dei privati, né da essi introdotti, detenuti o usati. Il reato comune previsto dall'art. 17-ter infatti punisce, con la pena congiunta di arresto e ammenda, chiunque mette a disposizione di qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca per fini non legati all'attività commerciale, imprenditoriale o professionale di tale persona, sostanze che costituiscono precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, ossia sostanze elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 2019/1148, in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite stabilito nella colonna 2 della tabella dell'allegato I, comprese le miscele contenenti clorati o perclorati o altra sostanza elencata nel suddetto allegato è presente in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite.

Il reato può essere commesso anche dagli operatori economici che in assenza dei presupposti di legge destinano le sostanze ai privati.

Soggiace alla stessa pena anche il privato che introduce nel territorio dello Stato, detiene o fa uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni.

Gli articoli 17-quater e 17-quinquies prevedono una serie di illeciti amministrativi, in particolare riguardo alla violazione degli obblighi di informativa per l'operatore economico.

Costituisce invece reato, punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a 500 euro, il fatto tipizzato dal **comma 3 dell'art. 17-quinquies** ossia l'acquirente di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni che rende dichiarazioni false o reticenti all'operatore economico che gli fa richiesta di fornire le seguenti informazioni (art. 8 paragrafo 2 del regolamento citato):

- a) un documento attestante l'identità della persona autorizzata a rappresentare il potenziale cliente;
- b) l'attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente, unitamente, se del caso, al nome della società, all'indirizzo e al numero di identificazione dell'imposta sul valore aggiunto o altro numero pertinente di registrazione della società;
- c) l'uso previsto dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni da parte del potenziale cliente.

La richiesta di tali informazioni è finalizzata a verificare che un potenziale cliente sia un utilizzatore professionale o un altro operatore economico. Sempre a norma dell'art.8 cit. del regolamento, non vanno richieste informazioni se la verifica in relazione a tale potenziale cliente non sia già stata effettuata nell'arco di un anno prima della data di tale transazione e la transazione non si discosti in maniera significativa dalle transazioni precedenti.

L'art. 17-sexies prevede due violazioni amministrative (comma 1) e una contravvenzione (comma 2) per il fatto già punito dall'abrogato art. 679-bis c.p. per il caso di omessa segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti.

Art. 17-sexies d.lgs. 133/2009

(Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di omessa segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro:

- a) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online che non predispongono procedure per la rilevazione delle transazioni sospette conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento;
- b) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online che, essendo richiesti di effettuare o avendo effettuato una transazione sospetta di precursori di esplosivi disciplinati, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato sono puniti con **l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a 371 euro** l'operatore economico e l'utilizzatore professionale che, avendo subito il furto o constatato la sparizione di un quantitativo significativo di precursori di esplosivi disciplinati nella loro disponibilità, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.

ARMI – modifiche alla legge 110/1975

L'articolo 18 della legge europea 2019-2020 reca alcune significative modifiche al regime giuridico delle armi e delle munizioni apportando modificazioni alla legge 18 aprile 1975, n. 110 recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi", ai fini del recepimento di due distinte direttive di esecuzione europee in materia di armi:

- la (UE) 2019/68 della Commissione, del 16 gennaio 2019,, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali (a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi);
- la (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione (a norma della medesima direttiva 91/477/CEE del Consiglio).

Sono stati modificati l'art. 1 e l'art. 2 della legge n. 110 del 1975, che agli effetti della legge penale danno, rispettivamente, la definizione normativa delle **armi e munizioni da guerra** e delle **armi e munizioni comuni da sparo**.

Prima di entrare nel merito, è doveroso premettere che la summenzionata Direttiva 91/477/CEE è stata trasfusa nella Direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021. Quest'ultimo provvedimento ha codificato le disposizioni contenute in diversi atti unionali, in materia di controllo dell'acquisizione e della detenzione delle armi.

Regime giuridico delle armi e delle munizioni del calibro 9x19

La novella ha aggiunto al comma 3° dell'articolo 1, in fine, un periodo che stabilisce che le **munizioni di calibro 9x19** destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato (non quindi alla Polizia locale) devono recare un particolare segno distintivo: il **marchio NATO** o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione (ai medesimi Corpi o Forze armate).

**art. 1
comma 3°
legge
n. 110/1975**

Agli effetti della legge penale sono, altresì, considerate armi tipo guerra le armi da fuoco camuffate di cui all'art. 1 -bis , comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527. Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. **Le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione.**

Prima degli interventi recati dalla legge n. 238/2021, l'art. 2, comma 2°, della legge n. 110 del 1975 e s.m.i. prevedeva, in estrema sintesi, che le munizioni di calibro 9x19 potevano essere fabbricate ed esportate dagli operatori economici autorizzati a mente dell'art. 31 TULPS. Per quanto concerne il mercato interno, era consentita la commercializzazione delle sole armi lunghe del calibro 9x19, mentre era vietata la fabbricazione, importazione e vendita delle armi corte semiautomatiche o a ripetizione dello stesso calibro, salvo che non fossero destinate alle Forze Armate o agli altri Corpi armati dello Stato. Dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 204 del 2010, la giurisprudenza di legittimità più recente si è consolidata nel ritenere le armi corte semiautomatiche o a ripetizione in calibro 9x19 non più armi da guerra, difettando del requisito della spiccata offensività, bensì armi comuni da sparo, pur essendone proibite la fabbricazione, l'importazione e la vendita sul territorio nazionale. Veniva, infatti, evidenziato che sul "mercato civile" sono poste legittimamente in commercio munizioni di calibro maggiore e quindi dotate di una maggiore capacità lesiva. Per tutte, la sentenza della Cassazione, sez. 1 pen. n. 18412 del 30.3.2021 (dep. 5.5.2021) che ha ribadito il principio che «Le munizioni 9X19 non sono munizioni da guerra» e che «È stato già affermato che "la pistola Beretta semiautomatica 9 x 19 parabellum ha natura di arma comune da sparo, con la conseguenza che le cartucce cal. 9 x 19 GFL Luger, che ne costituiscono la naturale dotazione, debbono essere considerate munizioni di arma comune da sparo» e che "le cartucce cal. 9 x 19 parabellum devono essere considerate munizioni di arma comune da sparo».

Secondo l'interpretazione del Ministero dell'Interno (circolare dell' Ufficio per l'Amministrazione generale del Dipartimento della Pubblica sicurezza n. 557/PAS/U/001522/10900(27)9 del 04.02.2022) dalla novità legislativa consegue che:

- (a) le munizioni recanti il "marchio NATO" o altro segno che attesti la destinazione alle Forze Armate e ai Corpi armati dello Stato rimangono sottoposte alla disciplina delle munizioni per armi da guerra;
- (b) di contro, le munizioni che non recano i suddetti segni distintivi devono intendersi prodotte per il mercato civile e sono sottoposte alla disciplina delle munizioni per armi comuni da sparo.

L'interpretazione ministeriale di cui sopra sub (a) ha già sollevato forti perplessità (per non dire biasimo) in alcuni autorevoli giuristi specialisti della normativa sulle armi. Secondo il MORI, affermando «l'idiota principio» che considera "da guerra" le cartucce in calibro 9x19 che recano la scritta NATO o altro segno che indica la loro destinazione a esercito o forze di polizia si avrebbe la paradossale conseguenza «che poi anche i bossoli sparati saranno parte di arma da guerra e che si rischiano due anni di galera se si raccoglie un vecchio bossolo buttato da un poliziotto! ... Certo, il ministero può fare tutti i controlli che vuole, ma non vi è alcun bisogno di far diventare da guerra ciò che tale non è. ... La legge non ha affatto voluto creare una norma penale e infatti non ha previsto alcuna pena in relazione alla detenzione di munizioni marchiate ... Basterebbe poi rilevare che la legge non regola affatto la fornitura di munizioni a polizia ed esercito che rimane una normale fornitura di munizioni civili che qualsiasi produttore può fare anche se non è autorizzato a produrre materiale di armamento».¹

Al comma 2° dell'articolo 2 è stata inoltre rimossa, nel secondo periodo, la previsione che vietava, a meno che non fossero destinate all'esportazione oppure alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, la fabbricazione, l'introduzione nello Stato e la vendita di **armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum.**

¹ Edoardo Mori in <https://www.earmi.it/diritto/leggi/Circolare%209%20para.html> (05/02/2022) – <http://www.earmi.it> - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003

art. 2
comma 2°
legge
n. 110/1975

Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non è consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, nonché di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10. Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 7733.

Per effetto di tale modifica i soggetti interessati, muniti delle prescritte autorizzazioni, possono oggi richiedere al Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia di sottoporre le armi corte in calibro 9x19 alla verifica finalizzata all'attribuzione della qualità di arma comune da sparo e all'immissione nel mercato.

Attuazione della Direttiva di esecuzione UE 2019/69

Alcuni dispositivi concepiti a fini di allarme, segnalazione o salvataggio attualmente disponibili sul mercato possono essere facilmente trasformati in armi da fuoco con l'ausilio di attrezzi comuni. La direttiva UE 2019/69 della Commissione del 16 gennaio 2019 (pubblicata nella G.U.U.E. del 17 gennaio 2019 L15/22) stabilisce le specifiche tecniche cui devono essere rese conformi le armi da allarme o da segnalazione, per essere legittimamente immesse sul mercato, individuandole puntualmente nell'Allegato annesso all'anzidetta direttiva di esecuzione.

La novella ha aggiunto al comma 5° dello stesso articolo 2, in fine, un periodo che stabilisce che gli **strumenti lanciarazzi**, muniti di camera di cartuccia, il cui impiego è previsto dalla legge e in particolare per essere usati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile, devono essere conformi alle sopra richiamate specifiche tecniche. In caso contrario dovranno essere considerate "armi da fuoco" (e quindi, a tutti gli effetti, armi comuni da sparo).

art. 2
comma 5°
legge
n. 110/1975

Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile. **Gli strumenti di cui al presente comma, se muniti di camera di cartuccia, devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.**

Come già detto, la direttiva 91/477/CEE del Consiglio richiamata nel novellato quinto comma è stata trasfusa nella Direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio (anch'essa) relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Il punto 4) dell'articolo 1 della predetta direttiva (UE) 2021/555 definisce «armi d'allarme o da segnalazione» i dispositivi con camera di cartuccia che sono destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione e che non possono essere trasformati per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile. Le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione fabbricate o importate

nell'Unione garantiscono che esse non possano essere trasformate in armi da fuoco ovvero idonee per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile.

La citata circolare ministeriale del 4 febbraio scorso non risolve del tutto le difficoltà ermeneutiche riguardo alla qualità di "arma" o di "non arma" delle lanciarazzi che pur conformi alle specifiche tecniche previste dalla legge non sono tuttavia usate per soccorso o salvamento o protezione civile (bensì usate, per esempio, per divertimento la sera di capodanno).

Con un altro intervento, l'art. 18 della legge europea in discorso ha inserito nel corpo della legge n. 110 del 1975 l'articolo 5-bis di nuovo conio.

Art. 5-bis legge n. 110/1975
**(Disposizioni particolari per gli strumenti da segnalazione acustica,
gli strumenti lanciarazzi e gli strumenti di autodifesa)**

2. Il Banco nazionale di prova verifica, a spese dell'interessato, che gli strumenti da segnalazione acustica e quelli di cui all'articolo 2, quinto comma, della presente legge, nonché gli strumenti di autodifesa, qualora provvisti di camera di cartuccia, disciplinati dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 32, della legge 15 luglio 2009, n. 94, prodotti o importati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/69. Il Banco nazionale di prova fornisce i risultati delle predette verifiche agli omologhi punti di contatto degli Stati membri che ne facciano richiesta.
3. Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al comma 1 senza l'osservanza delle disposizioni previste dal medesimo comma è punito con la **reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro**.
4. Nel caso in cui l'uso o il porto di armi sia previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di strumenti da segnalazione acustica che non siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/69.

La nuova disposizione prevede che

- gli strumenti (riproducenti armi) di segnalazione acustica (art. 5, quarto comma, legge n. 110/1975);
 - gli strumenti lanciarazzi muniti di camera di cartuccia (art. 2, quinto comma, legge n. 110/1975);
 - gli strumenti di autodifesa (art. 3, comma 32, legge n. 94/2009) qualora provvisti di camera di cartuccia;
- possono essere immessi sul mercato soltanto previa verifica di conformità alle specifiche tecniche dettate dall'Allegato alla più volte citata direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 eseguita presso il Banco Nazionale di Prova (di Gardone Val Trompia).

Costituisce reato l'immissione dolosa sul mercato degli strumenti suddetti non conformi alle specifiche tecniche sopra richiamate, soltanto se essi sono stati prodotti o posti in commercio a far data dal 1° febbraio 2022 (art. 18, comma 2, legge n. 238/2021 in commento). La pena comminata non consente l'arresto in flagranza.

Per gli strumenti da segnalazione acustica il comma 3 dispone che se vengono usati per commettere reati si considerano armi ai fini della sussistenza del reato o delle circostanze aggravanti, se essi non sono conformi alle specifiche tecniche previste dalla direttiva n. 69 citata.

Attuazione della Direttiva di esecuzione UE 2019/68

Al comma 1° dell'articolo 11 della legge n. 110/1975 è stato aggiunto, in fine, un periodo che prevede che la **marcatrice unica impressa sulle armi comuni da sparo** prodotte, assemblate o importate, sia eseguita in conformità alle specifiche tecniche stabilite dall'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 della Commissione del 16 gennaio 2019 (che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali).

**art. 11
comma 1°
legge
n. 110
del 1975**

Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, deve essere impressa, senza ritardo, a cura del fabbricante, dell'assemblatore o dell'importatore una marcatura unica, chiara e permanente, dopo la fabbricazione, l'assemblaggio, o l'importazione. Tale marcatura, contenente il nome, la sigla o il marchio del fabbricante o dell'assemblatore, il Paese o il luogo di fabbricazione o assemblaggio, il numero di serie e l'anno di fabbricazione o assemblaggio, qualora lo stesso non faccia parte del numero di serie e, ove possibile, il modello, deve essere impressa sul telaio o sul fusto o su un'altra parte dell'arma, di cui all'art. 1-bis, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527. Può, altresì, essere apposto il marchio del produttore. Nel caso in cui una parte dell'arma sia di dimensioni troppo ridotte per essere provvista della marcatura in conformità del presente articolo, essa è contrassegnata almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale. Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell'arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. A cura del Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla della Repubblica italiana e l'indicazione dell'anno in cui è avvenuta l'introduzione dell'arma nel territorio nazionale, salvo che l'indicazione dello Stato membro dell'Unione europea importatore e l'anno di importazione siano già stati apposti dal medesimo Stato membro dell'Unione europea. Nei trasferimenti di armi da fuoco o delle loro parti dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi sono provviste della marcatura unica, ai sensi del presente comma, che consente di identificare l'ente che effettua il trasferimento. **La marcatura è eseguita in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/68.**

La normativa UE impone agli Stati membri di garantire che le armi da fuoco e i loro componenti essenziali, facenti parte dell'arma da fuoco o immessi separatamente sul mercato, siano provvisti di una marcatura unica, chiara e permanente. Le informazioni comprese nella marcatura assolvono il compito di migliorare la tracciabilità delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali e di agevolarne la libera circolazione.

=====

NORME IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

L'articolo 14 della legge de qua ha modificato l'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008 recante norme sullo status di "rifugiato". L'articolo 29 cit. detta disposizioni in materia di **inammissibilità delle domande di protezione internazionale** presentate cittadini di Paesi terzi al fine di conformare l'ordinamento interno alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. In particolare viene specificato che è inammissibile la domanda non soltanto se il richiedente è riconosciuto "rifugiato" ma anche nel caso in cui gli sia stata riconosciuta la protezione sussidiaria da parte di un altro Stato membro dell'Unione europea.

Art. 29 d.lgs. 25/2008

Casi di inammissibilità della domanda

1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi:

- a) **al richiedente è stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria** da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e **lo stesso** possa ancora avvalersi di tale protezione;
- b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.

1-bis . Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta ad esame preliminare da parte del Presidente della Commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati adottati, da parte del richiedente, nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a) , il Presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda nel suo caso specifico.

Il successivo articolo 15 della legge europea interviene sulle norme in materia di validità e rinnovo del **permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo**, modificando il comma 2 (in pratica lo sostituisce) dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286 del 1998) che prima della novella prevedeva soltanto che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo fosse a tempo indeterminato e rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta. È stato introdotto un **termine di validità** per tale tipologia di documento pari a 10 anni, ridotto a 5 anni per i minorenni, fermo restando che esso è idoneo ad attestare il riconoscimento del relativo status, nel corso della sua validità. Esso costituisce altresì **documento di identificazione personale**. Inoltre è stato abrogato il comma 4 dell'articolo 17 del d.P.R. n. 384 del 1999 (regolamento di attuazione del TUI²) che disponeva che la *carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)* fosse rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.

**art. 9
comma 2
d. lgs.
n. 286/1998**

2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo attesta il riconoscimento permanente del relativo status, fatto salvo quanto previsto dai commi 4-bis, 7, 10 e 10-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta, è valido per dieci anni e, previa presentazione della relativa domanda corredata di nuove fotografie, è automaticamente rinnovato alla scadenza. Per gli stranieri di età inferiore agli anni diciotto la validità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è di cinque anni. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità costituisce documento di identificazione personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

I commi 2 e 3 dell'art. 15 cit. prevedono altresì che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge non è più valido per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato; a far tempo dal 1° febbraio 2022 al titolare dello status di soggiornante di lungo periodo tale permesso di soggiorno è concesso a seguito della prima richiesta avanzata ai fini dell'aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia.

L'art. 16 della legge in commento, in attuazione del regolamento (CE) n. 810/2009, ha inserito un nuovo articolo 4-bis nel TUI in materia di **proroga del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata**.

**Art. 4-ter d.lgs. 286/1998
(Proroga del visto)**

1. **Il questore** della provincia in cui lo straniero si trova **può prorogare il visto d'ingresso per soggiorni di breve durata** fino alla durata massima consentita dalla normativa europea, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice europeo dei visti.
2. **Lo straniero che richiede la proroga del visto ai sensi del comma 1 è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.**
3. **La proroga del visto concessa dal questore consente il soggiorno dello straniero nel territorio nazionale senza la necessità di ulteriori adempimenti.**
4. Le informazioni sulla proroga del visto, memorizzate nel sistema di informazione visti (VIS) conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il VIS e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), sono registrate negli archivi del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121

² Testo Unico Immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998)

di conseguenza è stato modificato l'art. 5 del medesimo testo unico relativo al permesso di soggiorno, cosicché

- oltre ai cittadini di paesi terzi muniti di valido permesso di soggiorno, anche rilasciato da uno Stato membro dell'UE, possono soggiornare nel territorio dello Stato anche i cittadini di paesi terzi in possesso della proroga del visto ai sensi del nuovo articolo 4-ter.
- la norma incriminatrice di cui al comma 8-bis dello stesso articolo 5 prevede anche la falsificazione della proroga del visto

**art. 5
comma 8-bis
d.lgs. 286/1998**

8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, **una proroga del visto**, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, **della proroga del visto**, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

Istituti processuali:

Arresto: facoltativo in flagranza

Fermo di indiziato: 1° periodo non consentito; 2° periodo (aggravante) consentito

Misure cautelari personali coercitive: consentite (compresa la custodia in carcere);

Giudice competente: Tribunale in composizione monocratica.

Procedibilità d'ufficio.

Se il reo è minorenne, arresto in flagranza, fermo di indiziato di delitto, custodia cautelare in carcere, sono consentiti soltanto per la fattispecie aggravata (2° periodo).

L'introduzione dell'istituto della proroga del visto d'ingresso di cui al nuovo art. 4-ter del TUI, come riportato nella relazione illustrativa del Governo, ha lo scopo di dare compiuta attuazione a quanto previsto dall'articolo 33 del Regolamento (CE) n. 810/2009, istitutivo del codice comunitario dei visti che ha introdotto l'istituto unionale della proroga della validità del visto di breve durata, fino al termine massimo di 90 giorni nel semestre.

La disciplina dei soggiorni di breve durata nell'ordinamento interno è recata principalmente dalla legge n. 68 del 2007 la quale prevede che, qualora la durata del soggiorno sia non superiore a tre mesi, non sia richiesto il permesso di soggiorno. La disposizione si applica per l'ingresso per visite, affari, turismo, studio, per missione, gara sportiva o ricerca scientifica. In tali casi, il visto d'ingresso rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero, costituisce documento idoneo anche per il soggiorno, purché al momento dell'ingresso, o in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiari la sua presenza all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova.

Il comma 4 del nuovo articolo 4-ter prevede che le informazioni sulla proroga del visto, siano memorizzate nel sistema di informazione visti (VIS) come peraltro già previsto dal citato articolo 33 del regolamento UE 810/2009.

Oltre alla menzione sul sistema VIS, si prevede che i dati sulle proroghe dei visti siano registrate nel C.E.D. interforze (banca dati SDI).

Il nuovo istituto della proroga del visto d'ingresso, di conseguenza, ha comportato disposizioni di coordinamento con altre norme del TUI.

Al comma 10 dell'art. 6 viene previsto che «Contro i provvedimenti di cui agli articoli 4-ter, 5 e al presente articolo, è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente». La norma è scritta in modo lacunoso, comunque va interpretata nel senso che anche in caso di diniego, da parte del questore competente, della proroga del visto d'ingresso, è ammesso ricorso al T.A.R. che già è competente per i ricorsi contro i provvedimenti adottati in esito alla domanda di permesso di soggiorno.

Anche l'art. 13 TUI concernente l'espulsione amministrativa dello straniero è stato modificato per fare spazio alla norma della proroga del visto intervenendo nell'elenco dei casi di cui al comma 2 che prevedono l'adozione del decreto prefettizio di espulsione, in particolare alla lettera b).

**Art. 13 comma 2
d.lgs. 286/1998**

2. L'espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'art. 10;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'art. 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto **la proroga del visto o il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando la proroga del visto o il permesso di soggiorno siano stati revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il permesso di soggiorno sia** scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'art. 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68, **o nel caso in cui sia scaduta la validità della proroga del visto;**

c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Un cittadino di Paese terzo che sia rimasto in Italia nonostante la proroga del visto d'ingresso sia scaduta di validità o è stata revocata o annullata, ricorrendone i presupposti, incorre nella contravvenzione di soggiorno illegale prevista dall'art. 10-bis TUI.

L'articolo 17 della Legge Europea 2019-2020 inserisce nell'articolo 1 TUI il comma 6-bis che dispone che il **documento di viaggio europeo per il rimpatrio** dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sia rilasciato dal questore.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del Governo, la disposizione consentirà di agevolare e accelerare le procedure di rimpatrio degli stranieri che sono sprovvisti di documenti di viaggio rilasciati dagli Stati di origine o provenienza. L'uso di tale documento renderebbe difatti superabili talune criticità legate alla carente collaborazione delle Autorità diplomatiche dei Paesi terzi nelle attività di identificazione dei propri cittadini, onde consentirne il rimpatrio.

Mette conto sottolineare che Il documento de quo è valido per un viaggio di sola andata fino al momento dell'arrivo nel Paese terzo di rimpatrio della persona destinataria di un provvedimento di rimpatrio.

=====

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE

La circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero

L'articolo 2 della Legge Europea 2019/2020 è intervenuto sul codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) per modificare le norme riguardanti le regole e le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti in Italia.

- a) Sono stati abrogati i commi *1-bis*, *1-ter*, *1-quater*, *1-quinquies*, *7-bis* e *7-ter* dell'articolo 93 (Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi);
- b) è stato inserito il nuovo **articolo 93-bis (Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia)**;
- c) è stato inserito il nuovo comma 4-ter all'articolo 94 (Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario);
- d) è stato sostituito l'articolo 132 (Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri) la cui rubrica è ora **"Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia"**.

Art. 93-bis cod. str.

Il nuovo articolo 93-bis disciplina le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia, riformulando radicalmente le disposizioni già contenute negli abrogati commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 7-bis e 7-ter dell'articolo 93³, che pertanto torna a riguardare le sole immatricolazioni nazionali, contestualmente abrogati, e nell'articolo 132, interamente sostituito.

Art. 93-bis cod. str.	
(Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia)	
1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.	<i>salvo co.3, questi veicoli esteri, di proprietà di persona fisica residente in Italia sono ammessi a circolare per 3 mesi (con l'abrogato co. 1-bis art. 93 prima erano 60 giorni) dall'acquisizione della residenza anagrafica, poi scatta obbligo di reimmatricolazione nazionale. La sanzione per la violazione è al comma 7</i>
2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all'articolo 94, comma 4-ter . Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter , la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter .	<i>in relazione ai veicoli de quibus, se il conducente è residente (anagraficamente) in Italia ma non è l'intestatario del veicolo, è fatto obbligo di custodia (all'interno del veicolo) di un documento da cui risultino (chiaramente) il titolo e la durata della disponibilità del veicolo, sottoscritto con data certa dall'intestatario. Qualora poi l'uso vada oltre i 30 giorni, il conducente deve registrare nel P.R.A. titolo e durata della disponibilità del mezzo. Le disposizioni di questo comma 2, si applicano decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge europea 2019-2020 ossia dal 19.03.2022 giusta l'art. 2 co.5 stessa legge.</i>

³ i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 7-bis e 7-ter erano stati inseriti dal decreto-legge n. 113/2018 convertito in legge n. 132/2018; il comma 1-quinquies era stato inserito dal decreto-legge n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020.

<p>3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. I veicoli registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia.</p>	<p><i>È specificato che quanto previsto dal co. 2 si applica anche ai conducenti proprietari di veicoli immatricolati in uno Stato limitrofo o confinante. Essi hanno l'obbligo di registrazione entro 60 giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. Viene previsto, inoltre, che i veicoli registrati ai sensi del co. 2 possono essere condotti anche da familiari conviventi residenti in Italia.</i></p>
<p>4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15.</p>	<p><i>targhe chiaramente leggibili e con il contrassegno di immatricolazione (conforme al regolamento) Si applicano al trasgressore le sanzioni ex art. 100 co. 11 e 15</i></p>
<p>5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia; b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b) , della legge 27 ottobre 1988, n. 470; c) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari; d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e c) ; e) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo. 	<p><i>deroghe non si applica quanto disposto dai commi 1 e 2 ai soggetti elencati lett. a), b) e c) e se a bordo del veicolo c'è il proprietario, residente all'estero.</i></p>
<p>6. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.</p>	<p><i>deroghe veicoli San Marino altri conducenti a cui non si applica comma 2</i></p>

<p>7. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2. Ordina altresì l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione o alla registrazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.</p>	<p><i>sanzione amministrativa da 400 a 1600 euro a carico proprietario del veicolo (si badi bene, non il mero conducente) che ne consente la circolazione in violazione commi 1 e 3</i> <i>Ammesso PMR essendo prevista la confisca solo in via eventuale.</i> <i>Ritiro documento di circolazione da inviare alla M.C. (del luogo dell'accertamento) e intimazione al proprietario di immatricolare il veicolo o nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2.</i> <i>Va ordinata l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio con affidamento della custodia al conducente o ad altro avente diritto secondo le disposizioni di cui all'art. 213 c.d.s..</i></p> <p><i>Si ritiene applicabile art. 207 co. 3 c.d.s. solo nel caso in cui il proprietario sia presente in sede di accertamento (come conducente o passeggero).</i></p> <p><i>Prevista, in alternativa a intimazione o registrazione, l'autorizzazione a lasciare per la via più breve lo Stato.</i> <i>Sanzione della confisca veicolo per chi non adempie ai vari obblighi suddetti.</i></p>
<p>8. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.</p>	<p><i>dal 19.03.2022, sanzione pecuniaria da 250 a 1.000 euro applicata al conducente residente in Italia non intestatario del veicolo, per l'omessa custodia del documento recante il titolo e la durata della disponibilità del veicolo immatricolato in uno Stato estero, sottoscritto con data certa dall'intestatario.</i></p> <p><i>fermo amministrativo veicolo fino a esibizione del documento e ulteriore sanzione per l'omessa esibizione</i></p>

<p>9. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi prevista ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non osservate. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6.</p>	<p><i>dal 19.03.2022, sanzione pecuniaria da 712 a 3558 per inosservanza adempimenti previsti dal comma 2, secondo periodo ritiro documento di circolazione che verrà restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni</i></p>
--	---

Art. 94 cod. str.

È stato inserito nell'art. 94 c.d.s. il nuovo **comma 4-ter** che recita:

«Nel sistema informativo del P.R.A. è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-bis, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce una base di dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. L'elenco è pubblico».

L'art. 51, co. 2-bis sopra richiamato prevede che allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del P.R.A. sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi.

Art. 132 cod. str.

L'articolo 132, interamente sostituito, disciplina ora esclusivamente la circolazione dei veicoli immatricolati all'estero e condotti da non residenti in Italia.

previgente	vigente dal 01/02/2022
Art. 132 (Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri)	Art. 132 (Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia)
<p>1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di</p>	<p>1. Fuori dei casi di cui all'articolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e per i quali si sia già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.</p>

circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.	
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia.	2. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, per i quali si sia adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.
3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.	3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15.
4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.	4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.
5. Fuori dei casi indicati all'articolo 93, comma 1-ter, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.	5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alle sanzioni di cui al comma 7 dell'articolo 93-bis.

Il primo periodo del comma 1 è pressoché identico a quello vigente fino al 31 gennaio 2022 riguardo ai requisiti sull'assolvimento delle formalità doganali e sul pagamento delle imposte sugli acquisti intracomunitari; con l'aggiunta della clausola di sussidiarietà (che ne prevede l'applicazione fuori dei casi previsti dal nuovo art. 93-bis del codice della strada) e dell'obbligo di conformità delle caratteristiche del veicolo alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

Il secondo periodo del previgente comma 1 è stato invece totalmente soppresso.

La circolazione nel territorio italiano di questi autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, è consentita, senza ulteriori formalità, ai conducenti non residenti in Italia, per la durata massima di un anno. Tuttavia, il comma 2 del nuovo 132 dispone che tali veicoli, se di proprietà del personale straniero in servizio presso organismi o basi militari aventi sede in Italia o dei familiari conviventi, possono circolare in Italia per la durata del mandato.

Il comma 3 sulla leggibilità e le caratteristiche delle targhe, rispetto a quello precedente, prevede per i trasgressori l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15, cod. str., quindi, la sanzione

amministrativa pecuniaria da 87 a 344 euro e quella accessoria del ritiro della targa irregolare e del fermo amministrativo del veicolo di tre mesi.

La violazione delle norme dei commi 1 e 2 è punita con le sanzioni di cui al comma 7 del nuovo articolo 93-bis cod. str.

Art. 196 cod. str.

Al comma 1 dell'articolo 196 (*principio di solidarietà*), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

Nei casi indicati dall'articolo 93-bis , delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo 93-bis, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In pratica il riferimento agli articoli 93, commi 1-bis e 1-ter, e 132 è stato sostituito con quello all'art. 93-bis di nuovo conio per individuare come soggetto obbligato in solido per le violazioni ivi previste colui che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo estero (autoveicolo o motoveicolo o rimorchio) salvo che esso sia stato fatto circolare contro la sua volontà. Rispetto al testo precedente del periodo sostituito è precisato che tale disponibilità deve risultare dall'apposito documento che va custodito a bordo.

=====

Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'autore e non impegna in alcun modo l'Enti di cui è dipendente.